CREDIT SUISSE

Copertura del rischio in caso di decesso o incapacità al guadagno

Le avversità del destino che comportano un'incapacità al guadagno o il decesso sono tra gli eventi più dolorosi nella vita di una persona. Se a ciò si aggiungono le preoccupazioni finanziarie per se stessi o per i propri congiunti, la situazione diventa ancora più difficile. Per questo è importante occuparsi anche di queste eventualità. Solo conoscendo la propria situazione previdenziale è possibile attuare le misure idonee per tutelarsi dalle conseguenze finanziarie e superare le avversità almeno sotto l'aspetto economico.

Principio
Dal 1972 in Svizzera la previdenza è organizzata secondo il cosiddetto sistema dei tre pilastri, ancorato nella Costituzione federale. I tre pilastri, oltre ad assicurare la previdenza finanziaria per il periodo successivo al pensionamento, coprono anche le perdite finanziarie in caso di decesso e il rischio di incapacità al guadagno dovuta a invalidità. Poiché al versamento delle prestazioni possono concorrere diverse assicurazioni sociali, è necessario che tali prestazioni siano coordinate per evitare ad esempio la sovrassicurazione. Inoltre, le prestazioni possono variare sensibilmente a seconda dello stato civile o della presenza di figli. Per tutti questi motivi in molti casi il calcolo delle prestazioni spettanti risulta molto complesso e richiede una conoscenza tecnica approfondita.

Di seguito sono illustrate in sintesi le prestazioni dei tre pilastri della previdenza.

1° pilastro (previdenza statale, AVS/AI)

- In caso di decesso o di incapacità al guadagno, l'obiettivo del 1° pilastro è garantire il minimo esistenziale.
- È possibile richiedere la rendita prevista mediante un calcolo anticipato della rendita presso la cassa di compensazione AVS o calcolarla sulla base dei valori individuali (reddito, assegni per compiti educativi e assistenziali, durata di contribuzione). Inoltre, in caso di incapacità di guadagno, è determinante il grado di invalidità.
- In caso di incapacità al guadagno prevedibilmente permanente, viene corrisposta una rendita d'invalidità. Se sono presenti figli (fino ai 18 anni o ai 25 anni se in formazione), viene corrisposta anche una rendita per i figli. Per ogni figlio la rendita ammonta al 40% della rendita AI.
- In caso di decesso, la prestazione dipende dallo stato civile. Nel caso di coppie sposate, la vedova riceve una rendita per vedove a vita se sono presenti figli o se ha almeno 45 anni di età ed è stata sposata per almeno cinque anni. Il vedovo riceve una rendita per vedovi solo se ci sono figli. In caso di unioni registrate, il partner superstite è equiparato a un vedovo. Per i concubini, il 1° pilastro non prevede alcuna prestazione per i superstiti. Oltre alla prestazione per i superstiti per coniugi e partner registrati, ogni figlio ha diritto a una rendita per orfani pari al 50% di tale importo.

Previdenza

1° pilastro: previdenza statale	2° pilastro: previdenza professionale	3° pilastro: previdenza privata
Obiettivo: garanzia del minimo esistenziale	**Obiettivo:** mantenimento del tenore di vita abituale	**Obiettivo:** integrazione individuale
Strumenti Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) Assicurazione per l'invalidità (AI) Prestazioni complementari (PC)	**Strumenti** Previdenza professionale obbligatoria (LPP) Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) Previdenza sovraobbligatoria	**Strumenti** Previdenza vincolata (pilastro 3a) Previdenza libera (pilastro 3b)

2° pilastro (previdenza professionale, LPP e assicurazione infortuni, LAINF)

- Il 2° pilastro mira ad assicurare il mantenimento del tenore di vita abituale.
- Le prestazioni dettagliate sono specificate individualmente nel certificato d'assicurazione e nel regolamento della cassa pensione.
- La Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) stabilisce prestazioni minime (regime obbligatorio LPP). Tutte le prestazioni a favore del dipendente che superano la previdenza obbligatoria sono consentite e, entro certi limiti, possono essere definite liberamente dalla cassa pensione. A causa dell'individualità di ogni singolo caso, dunque, non è possibile formulare un'indicazione generale sulle prestazioni delle casse pensioni nel caso di rischio. Esistono oltre 2000 casse pensioni e un'infinità di situazioni personali che rendono indispensabile una valutazione individuale.
- Nell'ambito del 2° pilastro rientra anche l'assicurazione infortuni (LAINF). Attualmente essa assicura un salario lordo massimo di CHF 148 200. Se il reddito è superiore a questa soglia, occorre tassativamente verificare che la copertura della cassa pensione includa queste componenti salariali oppure che il datore di lavoro abbia stipulato un'assicurazione complementare contro gli infortuni (LAINF-C).
- Se complessivamente le prestazioni pensionistiche e il 1° pilastro superano il 90% della presumibile perdita di guadagno, le assicurazioni sociali possono ridurre le prestazioni per i superstiti e per l'invalidità del 2° pilastro (coordinamento).

3° pilastro (assicurazione privata volontaria)

- Il 3° pilastro serve a colmare le lacune previdenziali non coperte dal 1° e dal 2° pilastro, attraverso una previdenza vincolata (pilastro 3a) o una previdenza libera (pilastro 3b).
- Per colmare le lacune in caso di decesso, è possibile stipulare un'assicurazione in caso di decesso (assicurazione sulla vita). Questa può essere stipulata sia su una vita che su due vite (nel caso di coppie di conviventi o famiglie) e prevedere una prestazione costante per una durata determinata (rendita) oppure un capitale di decesso costante o decrescente. In caso di decesso, la prestazione viene corrisposta direttamente ai beneficiari. Nel pilastro 3b i possibili beneficiari possono essere definiti liberamente, mentre nel pilastro 3a sono limitati dalla legge.
- Le lacune derivanti da un'incapacità al guadagno possono essere colmate stipulando una rendita in caso di incapacità al guadagno o un capitale d'invalidità. Nella maggior parte dei casi viene scelta la rendita. Le prestazioni e i periodi d'attesa possono essere definiti a seconda delle esigenze personali.
- In caso di sovrassicurazione è possibile che le prestazioni siano ridotte in base alle condizioni generali della società. Per questo è importante calcolare sia il fabbisogno sia le prestazioni assicurate del 1° e 2° pilastro, e assicurare in modo mirato le lacune rilevate.
- Nel caso delle polizze stipulate nell'ambito del pilastro 3a, i premi possono essere detratti dal reddito imponibile (occorre tenere presenti i contributi massimi).

Conclusione

- Innanzitutto valutate il fabbisogno che deve essere coperto in caso di decesso o di incapacità al guadagno.
- Data la complessità della materia, occorre considerare in dettaglio e calcolare congiuntamente le prestazioni delle diverse assicurazioni sociali.
- Poiché nel settore previdenziale le basi giuridiche cambiano regolarmente, vale la pena analizzare la situazione all'incirca ogni cinque anni. È consigliabile verificare le prestazioni anche in caso di mutamenti personali radicali che influiscono sulla previdenza, come ad esempio un nuovo lavoro o un cambiamento dello stato civile.

Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ogni cliente e può variare di conseguenza.

Dati al 2.2023 **Fonte:** Credit Suisse, se non altrimenti specificato.

Contattateci
Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0844 200 113*
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un›offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito «CS») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all›uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l›autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

OXAD 2 4233 02.2023